



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 aprile 2009
(OR. en)**

**17462/08
ADD 9
REV 1**

**ACP 259
WTO 245
COAFR 422
RELEX 1035**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Atto finale dell'accordo istitutivo di un quadro per un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale, dall'altra

ATTO FINALE

AF/CE/EAC/it 1

I rappresentanti di:

LA REPUBBLICA DI BURUNDI

LA REPUBBLICA DEL KENYA

LA REPUBBLICA DEL RUANDA

LA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA

LA REPUBBLICA DELL'UGANDA

di seguito denominati "gli Stati partner dell'EAC",

da una parte, e

REGNO DEL BELGIO,

REPUBBLICA DI BULGARIA,

REPUBBLICA CECA,

REGNO DI DANIMARCA,

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

REPUBBLICA DI ESTONIA,

IRLANDA,

REPUBBLICA ELLENICA,

REGNO DI SPAGNA,

REPUBBLICA FRANCESE,

REPUBBLICA ITALIANA,

REPUBBLICA DI CIPRO,

REPUBBLICA DI LETTONIA,

REPUBBLICA DI LITUANIA,

GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

REPUBBLICA DI UNGHERIA,

MALTA,

REGNO DEI PAESI BASSI,

REPUBBLICA D'AUSTRIA,

REPUBBLICA DI POLONIA,

REPUBBLICA DEL PORTOGALLO,

ROMANIA,

REPUBBLICA DI SLOVENIA,

REPUBBLICA SLOVACCA,

REPUBBLICA DI FINLANDIA,

REGNO DI SVEZIA,

REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

e della

COMUNITÀ EUROPEA (CE),

di seguito congiuntamente denominati la "parte CE",

dall'altra,

riuniti a [città, Stato] il [giorno] del [mese] 2009 per la firma dell'accordo che istituisce il quadro per un accordo di partenariato economico tra gli Stati partner della Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, al momento della firma dell'accordo hanno

– adottato gli allegati, i protocolli e le dichiarazioni comuni seguenti:

ALLEGATO 1: Dazi doganali sui prodotti originari degli Stati partner dell'EAC

ALLEGATO 2: Dazi doganali sui prodotti originari della parte CE

PROTOCOLLO 1: Relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e relativi allegati

PROTOCOLLO 2: Relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale e relativi allegati

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato il presente atto finale.

Fatto a [città, Stato] il [giorno] del [mese] dell'anno duemilanove.

DICHIARAZIONE COMUNE
RIGUARDANTE IL PRINCIPATO DI ANDORRA

1. Gli Stati dell'ESA accettano come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo 1 si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.

DICHIARAZIONE COMUNE
RIGUARDANTE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. Gli Stati dell'ESA accettano come prodotti originari della Comunità ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo 1 si applica, *mutatis mutandis*, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.

DICHIARAZIONE COMUNE
RELATIVA AI CONTINGENTI DI TONNO

La presente dichiarazione congiunta chiarisce l'applicazione per l'anno 2009 dell'articolo 41, paragrafo 8, del protocollo 1 del quadro per un accordo di partenariato economico relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa che stabilisce una deroga automatica concernente un contingente annuo di 2 000 tonnellate di filetti di tonno.

Le parti osservano che le deroghe per il tonno lavorato concesse a norma del regolamento (CE) n. 1528/2007 costituiscono un'applicazione provvisoria anticipata della deroga automatica prevista dal quadro per un accordo di partenariato economico, secondo quanto contemplato dall'articolo 45, paragrafo 6, dell'accordo. Le parti osservano pertanto che il contingente annuo complessivo pari a un totale di 2 000 tonnellate di filetti di tonno sarà rispettato nel 2009 avvalendosi congiuntamente della deroga concessa a norma del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio e della deroga automatica prevista dal quadro per un accordo di partenariato economico.

A tal fine le parti prendono atto che il contingente annuo complessivo per il 2009 di cui alla deroga automatica successiva all'applicazione provvisoria dell'accordo sarà ridotto in misura corrispondente ai quantitativi effettivamente utilizzati tra il 1° gennaio 2009 e la data di applicazione provvisoria del quadro per un accordo di partenariato economico nei confronti degli Stati partner dell'EAC che beneficiano della deroga concessa a norma del regolamento (CE) n. 1528/2007. Per facilitare l'intesa, la notifica di questi quantitativi alla CE sarà effettuata entro sessanta giorni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria del quadro per un accordo di partenariato economico nei confronti degli Stati partner dell'EAC che beneficiano della deroga.

L'adeguamento del contingente 2009 di cui alla deroga automatica avverrà mediante una decisione del comitato per la cooperazione doganale, a norma dell'articolo 43 del protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa.